

Illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti

T.A.R. Toscana, Sez. II 14 febbraio 2023, n. 153 - Testori, pres.; Giani, est. - Prima Energia S.r.l. (avv. Pratelli) c. Regione Toscana (avv. Delfino) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1 – Nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente espone in fatto quanto segue:

- essa svolge attività di commercializzazione di “materie prime seconde”, che sono costituite da materiale di scarto proveniente dalla lavorazione delle materie prime o da materiali derivanti dal recupero e dal riciclaggio di rifiuti, c.d. processo “*end of waste*”; si tratta cioè di scarti di produzione, che, a seguito di processi di selezione, recupero ed igienizzazione, possono essere immessi nuovamente nel sistema economico come materie prime secondarie; ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. 152/2006 costituiscono “sottoprodotto”, estranee quindi alla materia dei rifiuti;
- essa commercializza in particolare materie prime seconde provenienti da scarti tessili, classificabili, ai sensi del Reg. CE 1013/2006, con codice CER 040222, il quale indica: rifiuti da fibre tessili lavorate, opportunamente selezionati ed igienizzati;
- essa sottoscrive contratti di fornitura con società autorizzate al trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività manifatturiere (R.P. di R. Parlamenti & c. s.a.s. e Oriental Recupero s.r.l.) e sottoscrive poi contratti di fornitura di materiale tessile selezionato con società interessate al riutilizzo della Materia Prima Seconda (nella specie Rohne Recycling doo con sede in Serbia);
- dalla documentazione versata in atti risulta che la merce acquistata da R.P. s.a.s. e da Oriental Recupero s.r.l. e successivamente ceduta alla società serba Rohne Recycling doo è Materia Prima Seconda (doc. 4) e quindi non si tratta di rifiuti;
- la ricorrente è estranea a tutto ciò che è accaduto successivamente alla consegna della materia prima seconda alla società serba; nella specie si tratta di 13 spedizioni di materiale effettuate con regolare documentazione e mai contestate;
- successivamente alla consegna della Materia Prima Seconda in Croazia, presso il deposito Markusbrijeg della società Q Dom doo, quest’ultima è fallita e le Autorità Croate, recatesi nel deposito di Markusbrijeg, hanno identificato il materiale ivi presente come rifiuto composito, ovvero classificato con codice CER 040209, codice completamente differente rispetto al codice CER 040222, dal quale deriva la Materia Prima Seconda che la Prima Energia ritira dai magazzini autorizzati e che successivamente commercializza;
- la Regione Toscana in data 22.02.2022 ha notificato alla Prima Energia s.r.l. nota della medesima Regione, in qualità di “Autorità competente di spedizione” ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 19) del Reg. CE 1013/2006, avente ad oggetto “*informazione su illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti accertata in Croazia – Richiesta motivata di ripresa dei rifiuti ai sensi dell’art. 24, comma 2, Reg. CE 1013/2006*” (doc. 7); la Regione ha chiesto alla ricorrente, quale soggetto che ha organizzato le spedizioni (notificatore *de iure*), di organizzare la ripresa dei rifiuti oggetto delle spedizioni illegali accertate nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione de qua;
- in data 07.04.2022 è stata notificata alla ricorrente una seconda nota da parte della Regione Toscana con la quale, oltre a sollecitare la Prima Energia s.r.l. a riprendere i rifiuti, come peraltro già intimato con precedente propria nota del 22.02.2022, allegava alcuni “documenti” in lingua croata (doc. 10).

2 – Parte ricorrente impugna le due richiamate note regionali, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo contesta di non essere stata coinvolta nel procedimento avviato dall’Autorità Croata, alla quale si è successivamente aggiunta la Regione Toscana, non essendole stato comunicato l’avvio del procedimento esitato con l’adozione del provvedimento gravato; è mancato il contraddittorio procedimentale, atti e documenti dell’Autorità croata sono stati trasmessi alla ricorrente in lingua croata (mentre avrebbero dovuto essere tradotti ex art. 33 DPR 445 del 2000) e in allegato ad una nota regionale; gli atti regionali non sono il frutto di adeguata istruttoria e di motivazione, limitandosi ad un mero richiamo degli atti croati; l’ispezione da parte dell’Autorità croata presso i locali in cui era stanziato il materiale asseritamente incriminato, sono avvenuti in un momento successivo rispetto a quello in cui si è esaurita, mediante consegna nel luogo stabilito, l’attività della ricorrente; i materiali consegnati dalla ricorrente hanno passato indenni i controlli doganali ed è decorso molto tempo tra la consegna e la verifica, nel quale il materiale ben potrebbe essersi degradato per mancata corretta conservazione e/o mescolato ad altro materiale;
- con il secondo motivo la ricorrente evidenzia che le spedizioni sarebbero state effettuate dalla ricorrente senza “*la notifica preventiva alle autorità competenti interessate e/o utilizzo della procedura di cui all’art. 18 del Reg. CE 1013/2006*”; ma la materia prima seconda di che trattasi non può essere definita rifiuto e pertanto non può e non deve



essere sottoposta né all'iter autorizzativo, né a quello informativo di cui al Reg. CE 1013/2006; non è rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter d.lgs. n. 152 del 2006; la richiesta di ripresa dei rifiuti è quindi illegittima.

3 – La Regione Toscana si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Essa evidenzia come la competente autorità croata abbia ritenuto illegittime le tredici spedizioni di materiale della ricorrente in Croazia, in quanto la stessa autorità ha accertato che esse avevano ad oggetto rifiuti (e non una merce) e che non erano state rispettate le procedure stabilite dal Reg.n. 1013/2006/CE per la movimentazione di rifiuti all'interno dell'Unione Europea. Conseguentemente e in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del Reg. n.1013/2006/CE, la Regione con pec del 22/02/2022 (doc. 1) ha richiesto alla società Prima Energia Srl, quale soggetto responsabile delle spedizioni illegali (notificatore de iure), di provvedere entro 30 giorni al rimpatrio dei rifiuti in questione per trasportarli ai due impianti di provenienza, entrambi ubicati nella Provincia di Prato ed appartenenti alla società R.P. di Roberto Parlamenti S.a.s e all'impresa individuale Oriental Recupero di Hong Shangua. L'oggetto del contendere riguarda la qualificazione di rifiuto operata dalla competente Autorità di destinazione della spedizione (Croazia), dalla quale è derivato l'obbligo della Regione (quale Autorità dal cui territorio proviene la spedizione) di attivarsi secondo le disposizioni contenute nel citato art. 24 del Regolamento n. 1013/2006/CE. Richiama il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V Sent. del 09-02-2021, n. 834, secondo cui la giurisdizione in casi come quello in esame appartiene alla giurisdizione del giudice straniero. Viene eccepita anche la carenza di interesse, gli atti lesivi essendo quelli croati.

4 – Con ordinanza n. 385 del 2022 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'atto gravato, sul rilievo che *“le censure svolte in ricorso, nonché la questione inerente la giurisdizione del giudice italiano, anche alla luce della recente giurisprudenza (TAR Napoli, sez. V, n. 834 del 2021, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5543 del 2021), necessitano di essere adeguatamente approfondite in sede di merito”*.

5 – In data 2 dicembre 2022 parte ricorrente ha versato in atti la sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, in causa C-399/17; l'udienza di merito dello stesso 2 dicembre 2022 è stata rinviata per consentire il contraddittorio sulla suddetta sentenza.

6 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2023 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

7 – Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

7.1 - L'autorità croata competente ai sensi del regolamento UE n. 1013/2016, quale autorità dello Stato di ricezione dei rifiuti, ha informato la Regione Toscana, quale autorità competente di spedizione, di aver accertato che risultavano effettuate dal territorio di quest'ultima tredici spedizioni illegali di materiali che gli organi competenti dello Stato di ricezione hanno qualificato come rifiuti. Poiché le suddette spedizioni sono state effettuate senza la necessaria notificazione delle stesse, esse risulterebbero *“illegali”* ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 35, lett. a) del citato regolamento europeo; la Regione Toscana, nella riferita qualifica, ha quindi provveduto ad individuare la società ricorrente come notificatore de iure (cioè soggetto che ha organizzato la spedizione) e ad ordinare alla stessa la ripresa dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del regolamento Ue (*“Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale”*).

7.2 – Parte ricorrente ha gravato dinanzi a questo Tribunale amministrativo le note regionali con le quali è stato disposto nei suoi confronti la ripresa in carico dei rifiuti oggetto delle tredici spedizioni, articolando nei loro confronti due tipologie di censure. In primo luogo (con profili di doglianza articolati sia in seno al primo che al secondo motivo di ricorso) parte ricorrente contesta che si fosse nella specie in presenza di rifiuti, così che la spedizione effettuata senza notificazione non poteva dirsi illegale, cadendo conseguentemente anche l'ordine di ripresa in carico; in particolare la ricorrente evidenzia di aver invero effettuato la spedizione di materiali qualificabili come materie prime seconde, che non sono rifiuti, che si potrebbe essere deteriorati, dato il molto tempo decorso dalla presa in carico del destinatario delle merce. In secondo luogo, parte ricorrente contesta profili procedurali, attinenti alla mancanza di contraddittorio preventivo, mancanza di adeguata istruttoria e motivazione delle attività svolte sia dall'autorità croata che da quella italiana.

7.3 – Osserva preliminarmente il Collegio che nel presente giudizio, attivato nei confronti delle note della Regione Toscana in epigrafe indicate, potranno essere scrutinate solo censure che abbiano ad oggetto gli atti regionali stessi, essendo precluso ogni sindacato sugli atti dell'autorità croata, che dovranno essere in ipotesi articolati con impugnazione di quegli atti stessi dinanzi al giudice competente in quello Stato. In tale ottica deve essere anche risolta la sollevata questione di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale amministrativo; ritiene infatti il Collegio che, stante la considerazione che gli atti gravati sono atti dell'ordinamento nazionale, sussiste la giurisdizione di questo giudice a conoscere la controversia stessa, ma limitatamente ai vizi propri degli atti gravati. Con l'esclusione quindi che possa in questa sede, surrettiziamente, chiedersi al giudice adito di sindacare gli atti emessi in altro ordinamento nazionale e quindi estranei alla giurisdizione italiana.

7.4 – Così inteso il sindacato proposto dinanzi a questo Tribunale, le censure articolate sono infondate. Quanto al merito della contestazione (cioè in ordine alla qualificazione del materiale di cui trattasi come rifiuto) non risulta, sulla base della normativa europea applicabile, che potesse pretendersi alcuna verifica da parte della Regione Toscana della natura del materiale di cui trattasi; risulta all'opposto che la Regione medesima fosse invero tenuta ad attivare la procedura di ripresa in carico a fronte della richiesta dell'autorità croata, senza avere alcun potere di sindacato in ordine alla natura delle merci. Infatti l'art. 24, par. 2, comma 5, primo periodo, del regolamento UE n. 1016/2006 stabilisce che *“nessuna autorità*

competente può sollevare obiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale” e l’art. 28, par. 1, primo periodo, prevede che “se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti”. La lettura congiunta delle due richiamate disposizioni comporta che se anche la Regione Toscana, contrastando quanto sostenuto dall’autorità croata, avesse voluto sostenere che si era nella specie in presenza di materiali non costituenti rifiuti, stante il disaccordo tra le due autorità, i materiali stessi sarebbero stati egualmente considerati giuridicamente come rifiuti. Solo contrastando, dinanzi al giudice competente, le statuizioni dell’autorità croata è quindi possibile sostenere la tesi in merito di parte ricorrente. Quanto alle censure formali, risultano infondate se proposte nei confronti degli atti interni, stante la natura degli stessi come atti del tutto consequenziali rispetto agli atti croati e frutto dell’esercizio di una funzione attuativa degli atti croati medesimi, così che le censure mosse non risultano idonee a caducarli; le stesse sono invece inammissibili se surrettiziamente affermate in questa sede nei confronti degli atti croati, che devono essere esaminati e scrutinati dal giudice nazionale e non dinanzi alla giurisdizione italiana.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la complessità delle questioni esaminate.

(Omissis)

